

CIRCOLARE LAVORO PREVIDENZA

MALATTIA E VISITA AMBULATORIALE RICONOSCIUTO IL GIORNO PRECEDENTE

Studio Vinaccioli
CONSULENTI & AVVOCATI DEL LAVORO

IL GIORNO ANTECEDENTE LA MALATTIA PUÒ ESSERE PAGATO ANCHE CON VISITA AMBULATORIALE

LE NOVITÀ ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE INPS N. 92/2026

Prima
il giorno precedente
alla visita non veniva
pagato.

Ora
può essere riconosciuto
anche quel giorno,
nel rispetto di specifici
requisiti.

Giorno precedente → Visita medica

CERTIFICATO DI MALATTIA

- NUOVE INDICAZIONI INPS
- REQUISITI DEL CERTIFICATO
- EVENTI ESCLUSI
- ASPETTI OPERATIVI PER LE AZIENDE

CIRCOLARE

Sommario

- *Come veniva gestito il giorno precedente alla visita ambulatoriale*
- *La novità nella busta paga di settembre 2026: riconoscimento e pagamento del giorno precedente*
- *I requisiti del certificato di malattia*
- *I casi esclusi: sabato, domenica, festività e retrodatazioni oltre un giorno*
- *Le ragioni dell'intervento INPS*
- *Operatività: l'assistenza dello Studio Vinaccioli*

PREMESSA E FINALITÀ DELLA CIRCOLARE

Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha esteso la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, anche quando il lavoratore venga visitato presso l'ambulatorio del medico curante. **La novità interessa direttamente la gestione delle presenze e delle buste paga da settembre.**

La circolare non introduce una retrodatazione generalizzata della malattia. Il riconoscimento opera soltanto al ricorrere delle condizioni indicate dall'Istituto. Di seguito riepiloghiamo cosa avveniva in precedenza, cosa cambia e quali verifiche devono essere effettuate.

COME VENIVA GESTITO IL GIORNO PRECEDENTE ALLA VISITA AMBULATORIALE

Fino alla pubblicazione della circolare n. 92/2026, la malattia decorreva, in via generale, dalla data di rilascio del certificato medico. Se il dipendente si assentava dal lavoro e veniva visitato il giorno successivo presso l'ambulatorio del medico, il giorno antecedente non era riconosciuto ai fini della tutela previdenziale, anche quando il certificato riportava l'inizio della malattia dal giorno prima.

Nella normale gestione aziendale quel giorno non veniva quindi trattato come malattia e poteva comportare la perdita della relativa giornata retribuita. Il riconoscimento del giorno precedente era ammesso soltanto in presenza di visita domiciliare e degli specifici dati inseriti dal medico nel certificato.

LA NOVITÀ NELLA BUSTA PAGA DI SETTEMBRE 2026

Per i certificati rilasciati dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla loro emissione è ora riconosciuto anche se la visita è stata effettuata in ambulatorio. Se il certificato riporta correttamente l'inizio della malattia dal giorno precedente, tale giornata entra nell'evento di malattia e deve essere considerata nella gestione delle presenze e del cedolino.

La data incide sul calcolo della carenza, sulle percentuali di indennizzo INPS e sul periodo massimo assistibile. Il trattamento economico concreto deve comunque essere determinato secondo il CCNL applicato e la tutela INPS spettante al singolo lavoratore: la circolare non crea un'ulteriore indennità a carico dell'azienda, ma modifica la data dalla quale l'evento di malattia viene riconosciuto.

I REQUISITI DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

Il giorno precedente può essere riconosciuto esclusivamente se la certificazione medica consente di ricondurre l'inizio dell'evento a quella sola giornata. In particolare:

- nel campo ***Dichiara di essere ammalato dal...*** deve risultare esattamente il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato;
- la visita può essere effettuata anche presso l'ambulatorio del medico; non è più richiesta la visita domiciliare;
- il criterio vale anche per i certificati di continuazione e di ricaduta della malattia.

I CASI ESCLUSI: SABATO DOMENICA FESTIVITÀ E RETRODATAZIONI OLTRE UN GIORNO

Il riconoscimento non opera quando la data dichiarata dal medico è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato. Non è quindi possibile recuperare, con un certificato emesso successivamente, più giornate di assenza antecedenti.

Sono inoltre esclusi i casi in cui il giorno precedente cada di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale. In queste giornate il lavoratore, se necessita di certificazione, deve ricorrere al servizio di continuità assistenziale; il certificato del medico di base emesso il primo giorno lavorativo successivo non può coprire retroattivamente la giornata festiva o il fine settimana.

LE RAGIONI DELL'INTERVENTO INPS

L'INPS ha rivisto il precedente orientamento tenendo conto delle attuali modalità di assistenza territoriale: riduzione del numero dei medici di medicina generale, maggiori carichi di lavoro e crescente ricorso agli accessi ambulatoriali programmati, anche per evitare affollamenti nelle sale d'attesa. In questo contesto il lavoratore può non riuscire a ottenere la visita nello stesso giorno in cui insorge l'incapacità lavorativa. La nuova interpretazione evita che tale circostanza determini la perdita della tutela per una giornata effettivamente coperta da malattia e garantisce un trattamento uniforme sul territorio nazionale.



Restano invariati gli obblighi del dipendente di comunicare tempestivamente l'assenza al datore di lavoro secondo il CCNL applicato e le eventuali procedure aziendali.

OPERATIVITÀ: L'ASSISTENZA DELLO STUDIO VINACCIOLI

Per le aziende clienti, lo Studio controlla ordinariamente gli attestati di malattia e provvede a inserire nel programma paghe i relativi eventi.

Fino ad oggi, il giorno immediatamente precedente alla visita ambulatoriale veniva gestito come malattia non retribuita. Alla luce della circolare INPS n. 92/2026, quando il certificato riporta correttamente l'inizio della malattia dal giorno precedente e ricorrono i requisiti previsti, tale giornata sarà invece inserita come malattia retribuita, nei limiti del trattamento effettivamente spettante.

Lo Studio verificherà quindi, per ogni singolo caso, se l'indennità è dovuta e calcolerà il corretto trattamento economico, distinguendo la quota a carico dell'INPS da quella eventualmente a carico dell'azienda secondo il CCNL applicato.